



SENT. 85/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Rita LORETO Presidente relatore

Ida CONTINO Consigliere

Roberto RIZZI Consigliere

Luisa de PETRIS Consigliere

Nicola RUGGIERO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di appello, in materia di responsabilità amministrativa,
iscritto al n. 59652 del registro di segreteria

promosso da

DEL CORSO Sabrina, nata a Pisa il giorno 8 settembre 1960, (c.f. DLCSRN60P48G702B), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Colla del Foro di Torino (c.f. CLLMRC65L17L219S) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso difensore in Rivoli (TO), Via Roma n. 106 (PEC:colla@pec.studiolegalecolla.it);

nei confronti di:

- **PROCURA GENERALE presso la Corte dei conti**, in persona del Procuratore generale pro-tempore;
- **PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale per**

	la Regione Piemonte della Corte dei conti, in persona del	
	Procuratore regionale pro-tempore.	
	<u>avverso:</u>	
	la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte n.	
	253/2021, depositata il 20 ottobre 2021 e notificata il 28 ottobre 2021.	
	VISTO l'atto di appello.	
	VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.	
	UDITI , nella pubblica udienza del 7 marzo 2024, celebrata con	
	l'assistenza del segretario dott. ssa Eliana Giorgiantoni, il Presidente	
	relatore e il rappresentante della Procura generale nella persona del	
	V.P.G. dott. Antongiulio Martina, assente il difensore dell'appellante.	
	FATTO	
	Con la sentenza n. 253/2021, depositata il 20 ottobre 2021, la Sezione	
	giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte ha condannato, tra	
	gli altri, la signora DEL CORSO Sabrina, in qualità di consulente della	
	società CD Torino srl, a pagare, in solido con l'amministratore unico e	
	in favore di Finpiemonte s.p.a. e della Regione Piemonte, l'importo di	
	euro 117.152,88, oltre rivalutazione e interessi, per il danno erariale	
	cagionato dalla indebita percezione di un finanziamento erogato da	
	Finpiemonte s.p.a. a valere sulla L.R. 14 gennaio 2009 n. 1, ottenuto	
	mediante la produzione di preventivi di spesa artefatti e comunque	
	senza avere eseguito alcuno dei lavori o degli acquisti indicati nei	
	preventivi a giustificazione della richiesta di finanziamento.	
	Avverso tale sentenza ha proposto appello in data 17 dicembre 2021	
	la signora DEL CORSO, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Colla,	
	2	

	deducendo quali motivi di gravame:	
	-Erronea applicazione delle norme di cui all'art. 2943 e segg. c.c. che	
	regolano la prescrizione;	
	-Errata applicazione della norma di cui all'art. 106 c.g.c. sulla	
	sospensione del processo contabile;	
	-Illogicità e irragionevolezza della sentenza in punto responsabilità	
	erariale della signora DEL CORSO;	
	-In subordine, riduzione del danno erariale causato dall'appellante	
	nella diversa misura di euro 6.201,53.	
	Ha quindi concluso per l'integrale riforma della sentenza di primo	
	grado.	
	Risulta dagli atti di causa che il difensore dell'appellante, Avv. Marco	
	Colla, in data 20 giugno 2022 ha rinunciato al mandato.	
	Alla udienza del 23 febbraio 2023 il giudizio è stato rinviato alla data	
	del 12 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 182 c.p.c. in quanto l'appellante,	
	in data 22 febbraio, aveva fatto pervenire una mail con cui aveva	
	chiesto un termine per la nomina di un nuovo difensore in ragione della	
	rinuncia al mandato dell'Avv. Colla, assente all'udienza. Lo stralcio del	
	verbale è stato comunicato sia all'Avv. Marco Colla che all'appellante	
	nel proprio domicilio privato.	
	Alla successiva udienza del 12 dicembre 2023, il Collegio prendeva	
	atto della mancata nomina del nuovo difensore e quindi della mancata	
	comparizione dell'appellante, per cui con ordinanza a verbale	
	disponeva il differimento della trattazione del giudizio ai sensi dell'art.	
	196 c.g.c., fissando la nuova udienza al 7 marzo 2024. L'ordinanza	
	3	

	conteneva l'espressa avvertenza all'appellante che, in caso di mancata comparizione, l'appello sarebbe stato dichiarato improcedibile.	
	L'ordinanza a verbale veniva notificata alla signora DEL CORSO in data 26 gennaio 2024, ai sensi dell'art. 140 c.p.c.	
	Alla pubblica udienza del 7 marzo 2024, assente il difensore dell'appellante, il Procuratore generale ha chiesto che il giudizio sia dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 196 c.g.c.	
	La causa è stata posta, quindi, in decisione.	
	DIRITTO	
	L'appello deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 196 c.g.c.	
	Detta norma prevede che <i>“Se l'appellante non compare all'udienza di discussione il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”</i> .	
	Nella vicenda in esame risulta che l'avvocato Marco Colla ha rinunciato al mandato in data 20 giugno 2022, dopo il deposito dell'atto di appello, ma che la signora DEL CORSO non ha provveduto a nominare un nuovo difensore, stante l'obbligo di legge di cui all'art. 28 c.g.c., né che lo ha nominato a seguito del rinvio disposto all'udienza del 23 febbraio 2023, notificato sia al difensore che alla appellante, o successivamente al rinvio del 12 dicembre 2023.	
	La reiterata assenza del difensore della parte appellante, nuovamente constatata dal Collegio nella odierna udienza del 7 marzo 2024,	
	4	

